



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXX - n. 36

**Publicato sul sito www.agcm.it
14 settembre 2020**

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12294 - A2A/AMBIENTE ENERGIA BRIANZA	
<i>Provvedimento n. 28337</i>	5
CONFLITTO DI INTERESSI	16
SI1166 - AURELIO CALIGIORE-COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL RECUPERO DELLE BALLE DI RIFIUTI PLASTICI PRESSATI PERSE DALLA MOTONAVE "IVY" IN PROSSIMITÀ DELL'ISOLOTTO DI CERBOLI NELLE ACQUE DEL GOLFO DI FOLLONICA- CHIUSURA PROCEDIMENTO	16

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12294 - A2A/AMBIENTE ENERGIA BRIANZA

Provvedimento n. 28337

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 settembre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società A2A S.p.A ai sensi della legge n. 287/90, pervenuta il 13 maggio 2020;

VISTO l'articolo 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall'articolo 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23;

VISTA la “*Comunicazione sull'interpretazione dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23*”, approvata dal Collegio dell'Autorità nelle sedute del 1° aprile e del 10 aprile 2020”;

VISTE le richieste di informazioni inviate ad A2A S.p.A. il 12 giugno e il 20 luglio 2020, con conseguenti interruzioni dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni pervenute da A2A S.p.A. il 22 giugno e il 10 agosto 2020;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. A2A S.p.A. (di seguito anche A2A) è una impresa *multiutility* quotata in Borsa, a capo dell'omonimo gruppo societario, attivo nei settori dell'energia elettrica (approvvigionamento all'ingrosso, produzione, distribuzione, vendita), del gas naturale (approvvigionamento all'ingrosso, distribuzione, vendita), dei servizi idrici integrati, della gestione e smaltimento dei rifiuti e pulizia delle strade, della cogenerazione e del riscaldamento, della gestione del calore, del *facility management* nonché in altri servizi (illuminazione pubblica, regolazione del traffico, sistemi di videosorveglianza e lampade votive, servizi internet e fornitura di dati).

A2A è controllata congiuntamente dai Comuni di Milano e Brescia, che ne detengono ciascuno il 25% del capitale.

Il gruppo A2A ha realizzato nel 2018 un fatturato mondiale di circa 6,5 miliardi di euro, di cui circa [5-6]* realizzati in Italia.

2. Ambiente Energia Brianza S.p.A. (di seguito anche AEB) è una impresa *multiutility* attiva nella distribuzione e vendita di gas, energia elettrica e calore e nei servizi ambientali, prevalentemente nei comuni della Brianza.

Il gruppo AEB, partecipato da diversi comuni della zona, è attualmente controllato dal Comune di Seregno (MB), che ne detiene oltre il 50% del capitale.

AEB ha realizzato nel 2018 un fatturato di circa 221,5 milioni di euro, di cui circa [100-504] milioni di euro realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La comunicazione in esame riguarda il progetto di aggregazione industriale tra A2A e AEB che si articolerà in diverse fasi, interconnesse e interdipendenti fra di loro, che definiscono una unica operazione di concentrazione ("Operazione") in quanto esse risultano tra loro interdipendenti, interessano le medesime imprese, sono disciplinate dal medesimo contratto e mirano a ottenere il medesimo risultato finale¹.

In particolare l'operazione prevede: i) il conferimento da A2A alla società del medesimo gruppo Unareti S.p.A. ("Unareti") del 100% del capitale di A2A Illuminazione Pubblica S.p.A. ("A2A IP"); ii) la scissione da Unareti ad AEB del ramo distribuzione gas della prima e della predetta partecipazione in A2A IP; iii) l'esecuzione, da parte di AEB, del conferimento in natura nella società controllata Retipiù S.r.l. del ramo distribuzione gas ricevuto per effetto della predetta scissione. Ad esito dei suddetti passaggi, il Comune di Seregno e A2A verranno a detenere, rispettivamente, il [omissis] e il [omissis] del capitale sociale di AEB, con le rimanenti quote in capo ad altri soci; l'operazione prevede tuttavia la stipula di un patto parasociale, tra A2A e il Comune di Seregno, efficace a decorrere dalla data della scissione, per effetto del quale A2A verrà a detenere il controllo esclusivo di AEB.

Ai sensi del predetto patto, [omissis]. Tali pattuizioni, pertanto, comportano la acquisizione del controllo esclusivo di AEB in capo ad A2A².

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato,

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ Cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, par. 38, 41, 43 e 44.

² Cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, par. 57 e 67. [Omissis].

nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell'operazione

5. In ragione dell'operatività delle società del gruppo AEB, l'Operazione coinvolge diversi mercati nell'ambito dei settori dell'energia elettrica, del teleriscaldamento e della gestione del calore, del gas naturale, dei rifiuti, dei servizi idrici nonché altri mercati residuali.

Il settore elettrico

6. Con riferimento al settore elettrico, l'Operazione coinvolge i seguenti mercati rilevanti:

- il mercato della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica;
- il mercato della distribuzione di energia elettrica nelle relative aree di concessione;
- il mercato della vendita di energia elettrica ai clienti non domestici in alta e media tensione;
- il mercato della vendita di energia elettrica ai clienti non domestici in bassa tensione;
- il mercato della vendita di energia elettrica ai clienti domestici.

7. L'Operazione non determina effetti rilevanti nel mercato della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, di dimensione geografica sub-nazionale (corrispondente nel caso di specie alla macro-zona nord), in cui A2A verrebbe a detenere una quota di mercato inferiore al 15% sia in termini di vendite all'ingrosso di energia che in termini di capacità installata, a fronte della presenza di noti e qualificati concorrenti quali, tra gli altri, Enel ed Eni³.

8. Quanto all'attività di distribuzione di energia elettrica, essa avviene in regime di monopolio legale, attribuito a livello comunale da una apposita concessione. Per tali motivi, la concentrazione determina, in ciascuna area di concessione, la mera sostituzione di un operatore con un altro⁴. Ad ogni modo, il gruppo A2A, a seguito dell'Operazione, risulterà distribuire meno del 5% dell'energia elettrica a livello nazionale.

9. Con riferimento al mercato della vendita di energia elettrica ai clienti non domestici in alta e media tensione, che, in base ai precedenti dell'Autorità, ha dimensione geografica nazionale, le *merging parties* verranno a detenere, a seguito dell'Operazione, una posizione inferiore al 5%.

10. Per quel che riguarda, invece, i mercati della vendita di energia elettrica ai clienti connessi in bassa tensione (sia domestici che non domestici), nella propria prassi l'Autorità tende a considerarli mercati di dimensione geografica locale a causa della tuttora forte incidenza dei venditori collegati alla società di distribuzione, che dopo aver esercitato in monopolio la vendita ai clienti vincolati hanno comunque ereditato la posizione di fornitori in regime di maggior tutela⁵. Tale incidenza è, evidentemente, maggiore nei contesti locali che coincidono con l'area di copertura della concessione di distribuzione. Peraltro, la presenza consolidata di imprese appartenenti ad uno stesso gruppo

³ Le Parti stimano che Enel nella macro-zona nord detenga più del 25% della capacità installata.

⁴ Si rileva che, peraltro, il gruppo target AEB risulta titolare di concessione per la distribuzione di energia elettrica soltanto relativamente al Comune di Seregno.

⁵ Come noto, la fornitura in maggior tutela può essere scelta dalla totalità dei clienti domestici e, per quanto riguarda i non domestici, dalle imprese con meno di 50 dipendenti e di 10 milioni di fatturato.

societario in diverse tipologie di servizi pubblici forniti a una stessa comunità locale contribuisce a conferire a tale soggetto diversi vantaggi, anche di natura reputazionale presso i consumatori di tale comunità. Ciò posto, va osservato che, a causa di una sempre maggiore contendibilità della clientela da parte di operatori esterni alla località interessata, laddove necessario tale limite geografico potrebbe dover essere sottoposto a ulteriori verifiche. Tuttavia, data la posizione delle Parti, non appare indispensabile compiere simile verifica nel caso di specie, atteso che non muterebbe l'esito della valutazione, anche alla luce del fatto che nella vendita di energia elettrica a clienti in bassa tensione sia domestici che non domestici sono attivi in tutti i contesti geografici operatori qualificati e di primo piano a livello nazionale quali Enel, Eni, Edison.

11. Infatti, per quanto riguarda il mercato della vendita a clienti non domestici connessi in bassa tensione, la posizione delle Parti sarebbe trascurabile in termini di quota di mercato nazionale (in ogni caso inferiore al 5%) e risulterebbe contenuta anche in termini di quota di mercato congiunta a livello regionale (Lombardia), che ammonterebbe a circa il [15-20%] in termini di POD (*Point of Delivery*) serviti e circa il [10-15%] in termini di GWh venduti, con un incremento comunque irrisorio rispetto alla posizione *pre-merger* di A2A. Scendendo poi a livello provinciale, le Parti verranno a detenere una quota congiunta superiore al 30% nelle sole province di Milano ([30-35%]) e, soltanto in termini di POD serviti, Brescia ([30-35%]) e una posizione congiunta superiore al 20% soltanto nelle province di Cremona ([20-25%]) in termini di POD serviti e Sondrio ([20-25%]) in termini di volumi venduti. Infine, con riferimento ai contesti locali nei quali il principale venditore coinvolto nell'operazione (il gruppo A2A) è collegato alla società che esercita l'attività di distribuzione, il gruppo AEB, che concentra la sua attività nella provincia di Monza e Brianza (territorio in cui il gruppo A2A non opera come distributore), non è presente in misura significativa.

12. Analogamente, per il mercato della vendita di energia elettrica ai clienti domestici, la posizione delle Parti appare non rilevante in ambito nazionale (con una quota inferiore al 5% sia in termini di POD che di GWh) e limitata anche in ambito regionale (in Lombardia la quota è inferiore al 25% e accresciuta solo marginalmente dall'Operazione). A livello provinciale, la *merged entity* verrebbe a detenere una quota maggiore del 25% in termini di POD serviti nelle sole province di Cremona, Milano e Brescia e, in termini di volumi, nella sola provincia di Milano. Nel primo caso, peraltro, l'Operazione non determina alcuna sovrapposizione, mentre nelle province di Milano e Brescia le Parti deterranno rispettivamente il [40-45%] (corrispondente a una quota del [30-35%] in termini di volumi) e il [30-35%] del totale dei POD, a fronte di incrementi di quote di mercato dovute all'Operazione inferiori all'1% rispetto alla posizione inizialmente detenuta da A2A. A livello, infine, delle aree nelle quali il gruppo A2A gestisce la rete di distribuzione, il gruppo AEB, che concentra la sua attività nella provincia di Monza e Brianza (territorio in cui il gruppo A2A non opera come distributore), non è presente in misura significativa.

Il settore del teleriscaldamento e della gestione del calore

13. Le Parti che danno luogo all'Operazione sono altresì attive nei mercati rilevanti del teleriscaldamento e in quello della gestione del calore.

14. Riguardo al mercato del teleriscaldamento, la cui dimensione geografica è coincidente con il bacino di utenza tecnicamente ed economicamente servibile dagli impianti di produzione del calore connessi a una data rete di teleriscaldamento, sia A2A che AEB sono presenti in tale mercato. Tuttavia, si rileva che AEB è attiva nel solo Comune di Seregno e, in misura, minore, nel Comune

di Giussano. In ragione della diversa area di operatività e della distanza tra le località in cui sono attive le Parti, l'Operazione non è idonea a determinare significative sovrapposizioni tra le Parti nello svolgimento di tale attività.

15. Con riferimento, poi, al mercato della gestione del calore, di dimensione nazionale⁶, la Parte notificante ha stimato la quota di mercato congiunta delle *merging parties* in un valore inferiore all'1%, per cui l'operazione non ha effetti significativi su di esso.

Il settore del gas naturale

16. Con riferimento al settore del gas naturale, l'Operazione coinvolge i seguenti mercati rilevanti:

- il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di gas naturale;
- il mercato della distribuzione di gas naturale nelle relative aree di concessione;
- il mercato delle gare per l'affidamento delle concessioni di distribuzione di gas naturale;
- il mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a imprese di generazione;
- il mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di medio-grandi dimensioni (con consumi finali superiori a 200.000 mc/anno);
- il mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di piccola dimensione (con consumi finali inferiori a 200.000 mc/anno).

17. Nel mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di gas naturale, di dimensione nazionale, la quota congiuntamente detenuta dalle Parti a seguito dell'Operazione risulta inferiore al 15% ed è minimo l'apporto a tale quota dovuto all'acquisizione di AEB.

18. Per quel che riguarda il mercato della distribuzione di gas naturale nelle relative aree di concessione, tale servizio viene svolto in regime di monopolio legale, per cui in ciascuna area di concessione l'Operazione determina, con riferimento a tale mercato, la mera sostituzione di un operatore con un altro.

19. Con riferimento al mercato delle future gare per l'affidamento delle concessioni di distribuzione di gas naturale, esso è ritenuto, secondo costante prassi dell'Autorità⁷, coincidente con ciascuna delle gare degli ambiti entro i quali sono raggruppate le attuali concessioni comunali (cosiddetti "ATEM") Si tratta di gare per le quali il numero dei partecipanti attesi può essere anche molto ridotto, in ragione delle dimensioni delle gare⁸ e dell'impegno economico-finanziario richiesto⁹. In seguito a tale circostanza, nei propri precedenti l'Autorità ha sempre verificato che le operazioni di concentrazione non determinassero la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante incidendo negativamente, con diversi meccanismi, sulla concorrenza attesa in sede di gara. In particolare, nella propria prassi applicativa l'Autorità ha verificato se una concentrazione

⁶ Cfr. C12149 – IREN/ACAM, provv. n. 27041 del 14 febbraio 2018, in Boll. 8/2018.

⁷ Cfr. C11878 - ITALGAS - ACEGAS-APS/ISONTINA RETI GAS, provv. n. 24320 del 17 aprile 2013 in Boll. 17/2013, C11990 - SEL- SOCIETÀ ELETTRICA ALTOATESINA/AZIENDA ENERGETICA, provv. n. 25550 del 15 luglio 2015 in Boll. 26/2015, C12044 – A2A/LINEA GROUP HOLDING, provv. n. 26012 del 18 maggio 2016 in Boll. 17/2016, C12125 – 2i RETE GAS / NEDGIA, provv. n. 26957 del 25 gennaio 2018 in Boll. 4/2018 e C12258 - ASCOPIAVE/RAMI DI AZIENDA DI ACEGASAPSAMGA, provv. n. del 19/11/2019 in Boll. n. 47/2019.

⁸ L'assunzione della gestione della distribuzione d'ambito richiede la capacità di effettuare forti investimenti e gestire un impianto relativamente complesso come la rete di distribuzione, che peraltro, in genere, è costituito in ciascun ambito dalla aggregazione di impianti comunali in precedenza distinti tra loro.

⁹ In particolare l'obbligo per l'aggiudicatario, di rimborsare il cd. VIR ai titolari delle preesistenti concessioni comunali di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000.

tra distributori di gas avesse come effetto restrittivo quello (i) di ricongiungere a un unico centro decisionale due tra i principali e più accreditati concorrenti nella futura gara di un dato ATEM, eliminando dunque un potenziale concorrente, e/o (ii) di creare un soggetto così tanto avvantaggiato in sede di gara da scoraggiare la partecipazione di terzi alla relativa gara d'ambito.

20. In base alla prassi analitica dell'Autorità, i principali candidati a concorrere per ciascuna gara d'ambito sono individuabili negli operatori *incumbent*, già attivi in misura importante nell'ATEM interessato, e, in seconda battuta, negli operatori attivi in misura rilevante negli ambiti limitrofi. Per la valutazione di un'operazione rileva quindi, in primo luogo la posizione delle Parti in termini di PDR gestiti all'interno dei singoli ATEM in cui esse sono attive quali gestori delle concessioni comunali. È inoltre necessario prendere in considerazione la possibilità che le imprese Parti, specialmente se rientranti nel novero dei principali operatori del settore¹⁰, abbiano avuto, prima dell'Operazione e anche in assenza di una posizione pregressa significativa negli ATEM di riferimento, motivazioni ulteriori tali da farne, in determinati ATEM, dei partecipanti attesi alla gara.

21. Le Parti della presente Operazione sono entrambe presenti quali gestori delle attuali concessioni comunali negli ATEM di Milano 2, Milano 4, Monza e Brianza 2 e Como 1. Con riferimento all'ATEM di Milano 2, la posizione di entrambe le Parti è trascurabile (inferiore al 5% dei PDR), mentre in quello di Milano 4 A2A ha una posizione comunque limitata (inferiore al 15% dei PDR) a cui si aggiunge una quota esigua di PDR gestiti da AEB, pari al [1-5%]. Nell'ATEM di Monza e Brianza 2, invece, la acquisita AEB detiene una posizione di assoluta preminenza, pari a oltre l'80% dei PDR gestiti, che, a seguito dell'Operazione, andrebbe a sommarsi alla piccola quota di PDR attualmente riferibile al gruppo A2A (pari soltanto a [1-5%]). Infine, per quel che riguarda l'ATEM di Como 1, l'Operazione verrebbe a determinare un incremento della quota di presenza di A2A, in termini di PDR attualmente gestiti, da circa il [50-55%] a circa il [55-60%], con un incremento dovuto all'Operazione inferiore al 10%.

22. L'Operazione non appare quindi suscettibile di modificare in maniera sostanziale la posizione delle Parti relativamente alle future gare degli ATEM di Milano 2 e Milano 4, nei quali la loro presenza congiunta in qualità di titolari delle esistenti concessioni comunali rimane ridotta, con incrementi esigui rispetto alle posizioni *pre-merger*.

23. Nell'ATEM Monza e Brianza 2, l'acquisita AEB rappresenta, come detto, l'*incumbent* locale con una presenza pregressa elevata (gestisce oltre l'80% del totale dei PDR dell'ATEM), il che ne fa un pressoché sicuro candidato alla partecipazione alla gara, come peraltro confermato dalla documentazione agli atti¹¹. Quanto ad A2A, nonostante la sua presenza molto contenuta tra i gestori uscenti dell'ATEM¹², non è possibile escludere, allo stato delle informazioni disponibili, che la stessa A2A rappresentasse, in assenza dell'operazione, un potenziale partecipante alla gara dell'ATEM Monza e Brianza 2. Per dimensione, operatività, capacità economica, organizzativa e

¹⁰ I primi cinque gruppi societari che hanno operato nel 2019 nella distribuzione di gas sono Italgas, 2iRetegas e le tre *utilities* A2A, Iren e Hera, tutti sopra al miliardo di metri cubi di gas trasportati in tale anno (ARERA, Relazione annuale, Stato dei servizi 2019, p. 239)

¹¹ Cfr. a riguardo la relazione ai sensi degli artt. 2501-*sexies* e 2506-*ter*, comma 3 del codice civile del Prof. Cotta Ramusino (reperibile sul sito del Comune di Seregno, <http://www.comune.seregno.mb.it/amministrazione/delibere/CC/12422/>) del 20 marzo 2020,.

¹² Di fatto oggi A2A di tutti i comuni ricompresi nell'ATEM Monza e Brianza 2 risulta essere concessionario della distribuzione del gas solo nel comune di Barlassina (MB).

finanziaria, per la propria vocazione territoriale e, soprattutto, per via della presenza significativa quale distributore negli ATEM limitrofi (oltre che per la diffusa operatività nel territorio lombardo nei mercati contigui della vendita di gas naturale e in altri settori), si può infatti presumere che, in assenza dell'operazione, A2A avrebbe comunque potuto rappresentare un concorrente autonomo nella gara d'ambito di Monza e Brianza 2, che, oltre ad essere uno degli ATEM più grandi della Lombardia¹³, rappresenta di fatto una *enclave* all'interno dei territori di riferimento del gruppo A2A¹⁴. In tal senso, nei documenti interni della società antecedenti all'Operazione, tale ATEM, [omissis].

24. Altri elementi coerenti con l'esistenza di un interesse specifico del gruppo A2A nei confronti delle attività di distribuzione nell'ATEM Monza e Brianza 2 possono altresì essere individuati nelle dimensioni e nella redditività dell'ATEM (che rappresenterebbe il secondo ATEM di A2A in termini di fatturato dopo Milano 1, contribuendo da solo con ben il [omissis] dei ricavi complessivi del gruppo nel settore della distribuzione di gas naturale) e nella elevata incidenza (circa il [omissis]) del valore degli *asset* relativi a tale attività sul valore totale dell'intero gruppo oggetto di acquisizione. Tale ultima circostanza appare idonea ad escludere altresì che il ramo d'azienda relativo alla distribuzione del gas nei comuni ricompresi nell'ATEM Monza e Brianza 2 sia rientrato nel perimetro degli *asset* oggetto di acquisizione da parte di A2A soltanto in via accessoria, nell'ambito di un'operazione il cui progetto industriale fosse incentrato su altro.

25. In conclusione, non è possibile escludere, *prima facie*, che in assenza dell'operazione, A2A avrebbe autonomamente partecipato alla gara per l'ATEM Monza e Brianza 2, e che l'operazione condurrebbe alla riunione sotto il medesimo controllo di due dei potenziali partecipanti, eliminando uno dei concorrenti alla gara e causando quindi una sostanziale riduzione della competizione nel mercato della futura gara per l'attribuzione del servizio di distribuzione del gas naturale nel predetto ATEM.

26. Quanto alla possibilità, poi, che con riferimento alla gara per l'ATEM Monza e Brianza 2 l'Operazione risulti idonea a rafforzare il principale gestore uscente al punto di scoraggiare la partecipazione di soggetti terzi, si osserva che anche sotto questo profilo non si può allo stato escludere che la concentrazione determini tale effetto restrittivo della concorrenza. Benché, *prima facie*, la posizione di *incumbency* di AEB dell'ATEM Monza e Brianza 2 (oltre l'80% dei PDR) potrebbe far considerare la contendibilità dell'ATEM ridotta già prima della realizzazione dell'operazione¹⁵ (che peraltro apporta al medesimo *incumbent* una quota esigua dei PDR

¹³ Dei 36 ATEM nei quali è divisa la regione e alle spalle dei quattro ATEM di Milano, l'ATEM Monza e Brianza 2 è secondo solo a Varese 3 per numero di PDR. I quattro ATEM di Milano, Varese 3 e Monza Brianza 2 sono gli unici sei ATEM della regione nei quali sono ricompresi più di 200.000 PDR (cfr. sito istituzionale della Regione Lombardia, <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Energia/atem-ambiti-territoriali-ottimanli-per-distribuzione-gas-naturale/atem-ambiti-territoriali-ottimanli-per-distribuzione-gas-naturale>).

¹⁴ A2A risulta infatti essere il principale detentore di concessioni comunali in numerosi ATEM della Lombardia, tra i quali, per citare gli ambiti più vicini a quello di Monza e Brianza 2, gli ATEM Milano 1 (che ricomprende il comune capoluogo), Monza e Brianza 1, Lecco 1, Bergamo 4 e lo stesso ATEM Como 1 del quale si dirà in seguito. Va tuttavia osservato che una posizione analoga di *incumbent* in numerosi ATEM della zona (quali ad esempio Como 2, Lecco 2, Bergamo 3, Milano 3) è detenuta anche da un altro importante operatore nazionale, 2iRG.

¹⁵ Cfr. C12044 – A2A/Linea Group Holding e C12125 – 2i Rete Gas/Nedgia.

dell'ATEM¹⁶), la circostanza che tale posizione di *incumbency pre-merger* sia detenuta da un piccolo operatore locale potrebbe rappresentare una peculiarità del caso di specie, tale da far percepire l'ATEM come relativamente contendibile.

27. L'Operazione, comportando un importante mutamento nelle caratteristiche del principale gestore uscente dell'ATEM, avrebbe quindi l'effetto di generare un sostanziale rafforzamento di quest'ultimo agli occhi di terzi eventualmente interessati a partecipare alla gara. In altre parole, non si può escludere che l'acquisizione dell'incumbent AEB da parte del gruppo A2A, per via delle citate caratteristiche di quest'ultimo (dotato di notevole capacità economica e diffusa operatività nel settore, in particolare negli ATEM limitrofi, nonché di una estesa presenza in numerosi altri mercati sia del medesimo che di altri prodotti), in precedenza non detenute dall'acquisita, possa comportare un rafforzamento effettivo del principale gestore uscente, ancorché nella forma di mutamento delle caratteristiche soggettive dell'incumbent piuttosto che in quella più consueta di incremento del numero di PDR gestiti nell'ATEM. A sua volta tale rafforzamento, se accertato, potrebbe essere suscettibile di ingenerare un incremento nella deterrenza nei confronti di potenziali partecipanti terzi alla gara, riducendo ulteriormente il livello di concorrenza sul relativo mercato.

28. L'Operazione concerne anche la gara futura per l'ATEM Como 1, nel quale la stessa comporta un incremento della quota di presenza di A2A, in termini di PDR gestiti in forza delle concessioni comunali, dall'odierno [50-55%] circa a circa il [55-60%]. La posizione detenuta attualmente dalla società acquisita non sembra quindi sufficiente, di per sé, a farne un ragionevole partecipante atteso alla gara. In più, la Parte ha prodotto documentazione, formata antecedentemente alla Operazione, per la quale [omissis]¹⁷. Per tali motivi, si può ritenere che l'Operazione non comporterebbe la eliminazione diretta di un concorrente dalla gara per l'ATEM di Como 1. Sotto altro profilo, il rafforzamento della posizione *post-merger* delle Parti, che arriva a raggiungere una quota di circa il [55-60%] potrebbe risultare cruciale nello scoraggiare la partecipazione alla gara stessa da parte di altri concorrenti (ad esempio, gli operatori presenti in misura importante nelle località limitrofe o i grandi distributori con operatività diffusa a livello nazionale) in ragione dell'accresciuto rilevante vantaggio competitivo che la *merged entity* verrebbe a detenere rispetto a potenziali nuovi entranti in termini di *know-how*, vantaggi informativi e minor esborso finanziario necessario al subentro nella concessione d'ATEM. Laddove tale conseguenza dell'operazione venisse accertata, la stessa avrebbe l'effetto di scoraggiare la partecipazione alla gara, riducendo la concorrenza sul relativo mercato.

29. Relativamente al mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a imprese di generazione e quello della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di medio-grandi dimensioni, essi hanno dimensione geografica nazionale. Le Parti verrebbero a detenere in tali mercati, a seguito

¹⁶ Inoltre, nel caso di specie, come reso noto dalle Parti, l'Operazione non sembra comportare una modifica del vantaggio finanziario ipoteticamente ascrivibile al gestore uscente rispetto a un aggiudicatario esterno chiamato a corrispondere il valore delle reti esistenti nell'ATEM, in quanto [omissis].

¹⁷ A riguardo, è poi pubblicamente disponibile la già citata relazione ai sensi degli artt. 2501-*sexies* e 2506-*ter*, comma 3 del codice civile del Prof. Cotta Ramusino (reperibile sul sito del Comune di Seregno, <http://www.comune.seregno.mb.it/amministrazione/delibere/CC/12422/>) del 20 marzo 2020, in cui si legge esplicitamente, alle pp. 41 e successive, che la strategia futura di AEB relativamente al settore della distribuzione del gas naturale prevedeva la uscita di tale società dall'ATEM di Como 1. Tale documentazione è, peraltro, del tutto coerente con la vocazione sostanzialmente provinciale di AEB nello scenario pre-merger.

dell'Operazione, una quota di mercato congiunta limitata, pari rispettivamente a [1-5%] e [1-5%], con incrementi comunque irrisori di tali quote dovuti all'Operazione.

30. In relazione al mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di piccole dimensioni, in recenti casi di concentrazione l'Autorità ha ritenuto che, nonostante la piena liberalizzazione e la crescente operatività delle imprese di vendita su scala nazionale, la concorrenza possa ancora svolgersi, in una certa misura, a livello locale, lasciando aperta la definizione geografica del mercato¹⁸. Ciò in quanto le aziende storiche locali, specie se attive nella fornitura di servizi pubblici in diversi settori (energia elettrica, gas, servizi idrici, gestione dei rifiuti eccetera), detengono un vantaggio reputazionale nella percezione dei consumatori finali, rispetto a eventuali venditori alternativi, nonché, in una certa misura, anche un vantaggio informativo derivante dal fatto di rivolgersi ai medesimi consumatori di un determinato contesto locale per la fornitura di numerosi servizi diversi. Tali caratteristiche, tipiche delle cd. *multi-utilities* radicate in contesti locali circoscritti, spesso disegnati dai confini di enti locali che sono anche soci di tali aziende, fanno sì che nel definire la dimensione geografica rilevante per la valutazione delle operazioni di concentrazione possa essere necessario assegnare un valore specifico alla portata locale degli effetti delle aggregazioni sottoposte all'attenzione dell'Autorità.

31. Tanto premesso, nel caso di specie, l'operazione non risulta problematica in ambito nazionale (dove le Parti verrebbero a detenere una quota di mercato congiunta inferiore al 10% e modificata soltanto in misura trascurabile dall'Operazione) e non è passibile di determinare effetti restrittivi neanche laddove esaminati circoscrivendo geograficamente il mercato rilevante ad un livello subnazionale, in quanto le sovrapposizioni tra le Parti risultano comunque limitate. Analizzando infatti la posizione delle Parti a livello regionale, contesto entro il quale sia A2A che AEB potrebbero rappresentare per i consumatori finali noti e consolidati operatori *multiutility* attivi nel territorio e potenzialmente alternativi tra loro, la posizione di A2A è pari a circa il [25-30%] dei volumi (e il [30-35%] dei PDR serviti) e risulta accresciuta dall'Operazione soltanto del [1-5%] dei volumi (corrispondente al [1-5%] dei PDR serviti).

Il settore dei rifiuti

32. Con riferimento al settore dei rifiuti, in ragione delle attività delle Parti e in particolare della società acquisita AEB, l'Operazione coinvolge il mercato della raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti solidi assimilati, in cui AEB risulta attiva in alcuni comuni del territorio brianzolo. Con riferimento a tale mercato, l'unica occasione di confronto competitivo tra operatori è in occasione delle gare per l'affidamento del servizio, potenzialmente aperte a tutti gli operatori nazionali, sebbene non si possa escludere che la concorrenza per gli affidamenti possa risentire di alcune dinamiche maggiormente locali. Ad ogni modo, le Parti della presente Operazione verrebbero a detenere a livello nazionale una quota esigua degli affidamenti (inferiore al 5%) e, anche analizzando la operatività delle stesse a livello locale, si rileva che AEB risulta operativa in modo assolutamente prevalente nella provincia di Monza e Brianza, dove invece la posizione di A2A è molto limitata.

¹⁸ Cfr. tra l'altro C12299 - Iren/ramo d'azienda Sidigas.com, provv. 28272 del 17 giugno 2020, in Boll. n. 27/2020 e C12257 - Hera/Ascopiave, provv. 27939 dell'8 ottobre 2019, in Boll. n. 42/2019.

Il settore idrico

33. L'Operazione interessa anche il mercato dei servizi idrici integrati e delle gare per l'affidamento in gestione dei singoli ambiti territoriali, in quanto A2A, opera tali servizi in alcuni comuni della Lombardia. Ad ogni modo, con riferimento a tali mercati, AEB risulta non attiva ma unicamente titolare di impianti utilizzati per la fornitura del servizio nel solo Comune di Seregno, fornitura che, tuttavia, viene effettuata da una società non appartenente al gruppo AEB che corrisponde a quest'ultimo un canone per l'utilizzo delle sue reti.

Altri mercati

34. L'Operazione coinvolge in fine, in ragione delle attività delle Parti, altri mercati rilevanti e, segnatamente:

- il mercato dei servizi di consulenza e progettazione finalizzati alla promozione di interventi di efficienza energetica che danno diritto al rilascio di titoli di efficienza energetica;
- gestione di impianti di illuminazione pubblica;
- gestione di farmacie;
- mercato delle telecomunicazioni e dell'Information *Communication Technology*.

35. Con riferimento al mercato dei servizi di consulenza e progettazione finalizzati alla promozione di interventi di efficienza energetica che danno diritto al rilascio di titoli di efficienza energetica (titoli di seguito indicati anche come "TEE"), di dimensione geografica nazionale (per via dell'assenza di reciprocità tra Italia e altri paesi europei)¹⁹, la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle Parti a seguito dell'Operazione risulta limitata sia in termini di TEE emessi che in termini di TEE negoziati, a fronte della presenza di molti altri soggetti con un numero di TEE maggiore. Ad ogni modo, l'incremento di quota imputabile all'Operazione, rispetto alla iniziale posizione di A2A sarebbe estremamente ridotto (inferiore all'1%).

36. Per quel che riguarda il mercato della gestione di impianti di illuminazione pubblica, tale servizio è affidato dai Comuni interessati in via esclusiva tramite gare o convenzioni, generalmente di lunga durata. Con riferimento a tale mercato, l'unica occasione di confronto competitivo tra operatori è in occasione delle gare per l'affidamento del servizio, potenzialmente aperte a tutti gli operatori nazionali ed anche esteri.²⁰ Le Parti hanno una operatività limitata nel mercato in questione, in quanto giungerebbero a detenere, a livello nazionale e in esito dell'Operazione, una quota congiunta pari a circa il [1-5%], a fronte di operatori con quote ben più rilevanti quali Enel ([15-20%]) ed Hera ([1-5%]).

37. Con riferimento, invece, alla gestione di farmacie, di dimensione locale collegata alla mobilità degli utenti, A2A gestisce soltanto 3 farmacie nel Comune di Sondrio, non coincidente con i territori in cui è attiva, in tale settore, AEB.

38. Per quel che riguarda, infine, il mercato delle telecomunicazioni e dell'Information *Communication Technology*, le Parti hanno, in esso, una operatività del tutto limitata. In particolare, A2A detiene reti in fibra ottica in alcuni comuni lombardi, tra cui Milano e Brescia, oltre che una dorsale regionale. Essa, inoltre, fornisce altri servizi di telecomunicazioni collegati. AEB, invece, detiene reti in fibra ottica nei soli comuni di Seregno, Giussano-Mariano e Cabiato. Pertanto, la

¹⁹ Cfr. C12068 – A2A Calore & Servizi/ Consul System, provv. 26209 del 4 ottobre 2016, in Boll. 37/2016.

²⁰ Cfr. C11744 – Hera/Acegas-Aps Holding, provv. 23932 del 28 settembre 2012, in Boll. 39/2012.

operazione non determina sovrapposizioni apprezzabili in tale mercato, in considerazione della presenza di numerosi e qualificati concorrenti attivi in tali settori, a partire dall'ex *incumbent* Telecom.

39. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame appare idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante e a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza nei mercati delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale negli ATEM di Como 1 e Monza e Brianza 2.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame sia suscettibile di comportare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nei mercati delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale negli ATEM di Como 1 e Monza e Brianza 2;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società A2A S.p.A. e Ambiente Energia Brianza S.p.A;

b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Quinto;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di delibera del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

CONFLITTO DI INTERESSI

SII166 - AURELIO CALIGIORE-COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL RECUPERO DELLE BALLE DI RIFIUTI PLASTICI PRESSATI PERSE DALLA MOTONAVE “IVY” IN PROSSIMITÀ DELL’ISOLOTTO DI CERBOLI NELLE ACQUE DEL GOLFO DI FOLLONICA-CHIUSURA PROCEDIMENTO

Provvedimento n. 28336

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 luglio 2020;

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;

VISTO il Regolamento sul conflitto di interessi, adottato con delibera AGCM del 16 novembre 2004, n. 13779, come da ultimo modificato con delibera AGCM del 18 maggio 2016, n. 26042 (di seguito, “*Regolamento*”);

VISTO il D.P.R. 25 giugno 2019, con il quale il Contrammiraglio Aurelio Caligiore è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il recupero delle balle di rifiuti plastici pressati (CSS – combustibile solido secondario) perse dalla Motonave “IVY” in prossimità dell’isolotto Cerboli, nelle acque del Golfo di Follonica;

VISTA la dichiarazione relativa alle situazioni di incompatibilità depositata dal Contrammiraglio Aurelio Caligiore in data 20 novembre 2019 e la contestuale richiesta di parere in ordine alla compatibilità tra la carica di Commissario straordinario del Governo e lo *status* di ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera;

VISTO il parere reso nell’adunanza del 3 dicembre 2019, con il quale l’Autorità si è espressa nel senso dell’incompatibilità tra la carica di Commissario straordinario del Governo conferita ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e la posizione di ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera;

VISTE le note depositate dal Contrammiraglio Aurelio Caligiore nelle date dell’11 e del 19 dicembre 2019;

VISTA la delibera del 20 dicembre 2019, con la quale l’Autorità ha disposto l’avvio, nei confronti del Contrammiraglio Aurelio Caligiore, del procedimento ai sensi dell’art. 6, della legge n. 215/2004 e dell’art. 8 del Regolamento, per presunta violazione dell’art. 2, comma 1, lettera e) della legge n. 215/2004, fissandone il termine per la conclusione al 15 aprile 2020;

VISTA la documentazione prodotta dalla Parte in data 24 gennaio 2020;

VISTE la nota e la memoria depositate dalla Parte in data 30 gennaio 2020 e in data 5 marzo 2020 nonché, in particolare, la richiesta di audizione;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie notificata all’interessato in data 23 marzo 2020;

VISTO il provvedimento adottato nelle adunanze del 17 e 22 marzo 2020, con il quale l’Autorità, considerate l’emergenza sanitaria, la specificità della situazione in essere e la necessità di assicurare

alla Parte il più ampio esercizio dei diritti di difesa, nonché di garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio, ha disposto la proroga del termine di conclusione del procedimento al 10 giugno 2020, tenuto già conto in detto termine della sospensione disposta dall'articolo 103, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTA la nota depositata dalla Parte in data 3 aprile 2020;

VISTO l'ulteriore provvedimento di proroga del termine di conclusione del procedimento, adottato dall'Autorità in data 22 aprile 2020 in ragione della necessità di raccordare i termini procedurali con la sospensione disposta dall'articolo 103, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, con il quale il predetto termine di conclusione del procedimento è stato fissato al 31 luglio 2020;

VISTA la nota del 15 giugno 2020, con la quale la Parte ha formalmente rinunciato alla richiesta di audizione;

VISTO il documento depositato dal Contrammiraglio Aurelio Caligiore in data 10 luglio 2020, dal quale risulta che lo stesso, con decorrenza 9 luglio 2020, è stato collocato in congedo per raggiunti limiti di età, in posizione di ausiliaria, è stato promosso al grado di Ammiraglio Ispettore ed è stato richiamato in servizio senza assegni dal 9 luglio al 31 dicembre 2020, con lo stesso incarico di Capo del Reparto Ambientale Marino precedentemente rivestito;

VISTA la nota 1° luglio 2020 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare, pervenuta in data 15 luglio 2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2019, l'Ammiraglio (all'epoca Contrammiraglio) Aurelio Caligiore (di seguito anche "la Parte") è stato nominato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un anno a decorrere dalla data del decreto, Commissario straordinario del Governo per il recupero delle balle di rifiuti plastici pressati (CSS – combustibile solido secondario) perse dalla motonave "IVY" in prossimità dell'isolotto di Cerboli, nelle acque del Golfo di Follonica.
2. Nella dichiarazione relativa alle situazioni di incompatibilità resa in data 20 novembre 2019 ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215 la Parte ha dichiarato di rivestire lo *status* di Ufficiale Ammiraglio in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di Porto, ricoprendo l'incarico di Capo del Reparto Ambientale Marino dello stesso Corpo.
3. Nella medesima sede l'Ammiraglio Aurelio Caligiore, premesso che la carica di Commissario straordinario di cui al D.P.R. 25 giugno 2019, gli era stata conferita *«proprio in ragione di detto incarico e dell'autorità che ne deriva»*, chiedeva all'Autorità di sapere se *«l'attuale posizione di servizio attivo»* costituisse o meno causa di incompatibilità rispetto alla carica di Commissario straordinario.
4. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con proprio parere del 3 dicembre 2019, si è espressa nel senso della non compatibilità tra la carica di Commissario straordinario del Governo

e la posizione di ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

5. Con nota dell'11 dicembre 2019, l'Ammiraglio Caligiore ha riferito di talune iniziative intraprese per risolvere la situazione di incompatibilità. Con ulteriore nota del 19 dicembre 2019, la Parte ha nuovamente evidenziato le ragioni sottese alla scelta di attribuire l'incarico di recuperare i rifiuti plastici dispersi in mare dalla Motonave "IVY", proprio al Capo del Reparto Ambientale Marino, «dato l'evidente intento di coinvolgere le specifiche potenzialità funzionali dell'intero Reparto, in uno con la professionalità dei suoi componenti».

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

6. Con delibera del 20 dicembre 2019 l'Autorità, preso atto della persistenza, in capo all'Ammiraglio Aurelio Caligiore, della titolarità della carica di Commissario straordinario di Governo e della posizione di ufficiale in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ha avviato il presente procedimento ai sensi dell'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 215 e dell'articolo 8 del Regolamento, per presunta violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge n. 215/2004.

7. In data 5 marzo 2020, la Parte ha depositato una memoria difensiva nella quale sostiene che la contestuale titolarità delle due posizioni in esame non integrerebbe «la condizione di incompatibilità stabilita dalla portata letterale dell'articolo 2 della legge n. 215/2004». Nel dettaglio, l'Ammiraglio Caligiore ribadiva che la scelta di proporre la sua persona per l'incarico di Commissario straordinario per il recupero dei materiali dispersi dalla Motonave "IVY", era maturata proprio in ragione del ruolo apicale rivestito nella struttura specialistica del Reparto Ambientale Marino. Tale posizione, infatti, sarebbe stata intesa quale «fattore rafforzativo in termini di efficacia ed efficienza dell'azione commissariale», con un valore aggiunto che sarebbe derivato dalla «autorevolezza connessa al grado di Ufficiale Ammiraglio del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera», nonché dalla specifica competenza maturata nella posizione di Capo del Reparto Ambientale Marino e per effetto della pregressa partecipazione ad altre attività operative ad analogo contenuto.

8. Da ultimo l'Ammiraglio Caligiore ha riferito di essere stato collocato, con decorrenza 9 luglio 2020, in congedo per raggiunti limiti di età, in posizione di ausiliaria, di essere stato promosso al grado di Ammiraglio Ispettore e di essere stato richiamato in servizio senza assegni, dal 9 luglio al 31 dicembre 2020, con l'incarico di Capo del Reparto Ambientale Marino del Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

9. La carica di Commissario straordinario del Governo di cui al D.P.R. 25 giugno 2019 è stata conferita all'Ammiraglio Aurelio Caligiore per il coordinamento degli interventi necessari per il recupero e la rimozione di alcune balle di rifiuti plastici pressati disperse, nel luglio 2015, dalla Motonave "IVY" nel Golfo di Follonica, in prossimità dell'isolotto di Cerboli.

10. Come emerso dalle indagini condotte dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Toscana, infatti, gli imballaggi di cui trattasi, attualmente sul fondale, si stanno

progressivamente deteriorando, con conseguente dispersione nell'ambiente marino dei rifiuti plastici racchiusi al loro interno.

11. Più nel dettaglio, il compito attribuito al Commissario straordinario consisteva nell'esercitare «*funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso rispetto alle attività di competenza delle amministrazioni istituzionalmente coinvolte nell'ambito degli interventi di recupero e di rimozione degli involucri presenti sul fondale marino*».

12. Al momento dell'assunzione della carica di Commissario straordinario e per tutta la durata della stessa, l'Ammiraglio Caligiore ha rivestito la posizione di ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, con incarico di Capo del Reparto Ambientale Marino.

13. Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera costituisce una delle articolazioni della Marina Militare italiana. Da quanto sopra consegue che l'Ammiraglio Caligiore ha rivestito la posizione di dipendente militare dell'amministrazione della difesa sino alla data di collocamento in congedo.

14. Quanto alla carica di Commissario straordinario del Governo di cui al D.P.R. 25 giugno 2019, la stessa è stata conferita ai sensi dell'articolo 11, legge 23 agosto 1988, n. 400, come esplicitato nelle premesse del provvedimento.

15. Tale carica è cessata il 25 giugno 2020, atteso che il D.P.R. di attribuzione ne prevedeva la durata annuale e che la stessa non è stata oggetto di rinnovo né di proroga.

IV. CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

16. La posizione professionale rivestita dall'Ammiraglio Aurelio Caligiore al momento dell'assunzione della carica di Commissario straordinario del Governo e sino al suo collocamento in congedo, avvenuto con decorrenza 9 luglio 2020, è riconducibile alla nozione di “*impiego o lavoro pubblico*” di cui all'articolo 2, co. 1, lett. e) della legge 20 luglio 2004, n. 215.

17. La carica di Commissario straordinario del Governo per il recupero dei rifiuti dispersi dalla motonave “IVY” che, come sopra specificato è cessata il 25 giugno 2020, in quanto conferita ai sensi dell'articolo 11, l. n. 400/1988, integrava gli estremi della “carica di governo” di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215 ed era, pertanto, soggetta ai limiti, agli obblighi e ai divieti di cui alla stessa legge n. 215/2004.

18. Da quanto sopra discende la sussistenza di un rapporto di incompatibilità ex articolo 2, co. 1, lett. e), l. n. 215/2004, tra la carica di Commissario straordinario di cui trattasi e lo *status* di ufficiale in servizio permanente effettivo ricoperto dall'Ammiraglio Caligiore al momento del conferimento e per tutta la durata della carica.

19. Quanto agli argomenti difensivi dispiegati dalla Parte nel corso del procedimento e nella fase pre-istruttoria, la circostanza che la scelta di attribuire la carica commissariale all'Ammiraglio Caligiore possa essere maturata in ragione delle specifiche capacità e competenze possedute dallo stesso e che il grado di Ufficiale Ammiraglio fosse idoneo a conferire al Commissario straordinario uno specifico elemento di autorevolezza nei rapporti con i vari soggetti interessati alle operazioni di recupero e smaltimento, non vale ad escludere la situazione di incompatibilità prevista dalla l. n. 215/2004.

20. In ragione di quanto sopra esposto, la contestuale titolarità della carica di Commissario straordinario del Governo ex articolo 11, l. n. 400/1988 e di ufficiale in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, integra la situazione di incompatibilità sancita dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge n. 215/2004.

21. La circostanza che la carica di Commissario straordinario del Governo sia pervenuta a conclusione per decorso del termine di durata stabilito nel decreto di nomina, comporta che con essa sia altresì cessata la situazione di incompatibilità ipotizzata in sede di provvedimento di avvio. Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di accertare la situazione di incompatibilità oggetto del procedimento e, preso atto dell'intervenuta cessazione della carica di Commissario straordinario del Governo, di chiudere il procedimento istruttorio.

La presente delibera sarà comunicata al soggetto interessato e pubblicata nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b) del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXX- N. 36 - 2020

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,
Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
